

ORIGINALE



COPIA



C.I.S.S.A.
CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI
SOCIO ASSISTENZIALI
MONCALIERI

VERBALE DI DELIBERAZIONE N° 7

IN DATA 30.04.2008

DELL'ASSEMBLEA CONSORTILE

**OGGETTO: CONVENZIONE CON LA PROVINCIA DI TORINO PER
IL RACCORDO FINALIZZATO A FACILITARE
L'INSERIMENTO NEL MONDO DEL LAVORO DI
PERSONE DISABILI. APPROVAZIONE**

L'anno *duemilaotto* addì *30* del mese di *aprile* alle ore *12.00* nella sala delle adunanze, regolarmente convocata si è riunita l'Assemblea Consortile della quale sono membri i Signori:

		PRESENTE	
Ferrero Angelo	PRESIDENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
TOMEIO Maurizio	COMPONENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
GERACE Salvatore	CONSIGLIERE	<input checked="" type="checkbox"/>	NO

PARTECIPANO ALLA SEDUTA IL SEGRETARIO DOTT. MAURO PENASSO ED IL DIRETTORE SIG.RA CARLA NOVARESI.

IL PRESIDENTE, RICONOSCIUTA LEGALE L'ADUNANZA, DICHIARA APERTA LA SEDUTA.

AC 7 del 30/04/2008

Oggetto: Convenzione con la Provincia di Torino per il raccordo finalizzato a facilitare l'inserimento nel mondo del lavoro di persone disabili. Approvazione

L'ASSEMBLEA CONSORTILE

PREMESSO: che la L.R. 41/98 attuativa del D.lgs. 469/97, nell'attribuire alle Province il compito di costituire i Centri per l'Impiego, ha previsto che le stesse Province definiscano opportuni strumenti di raccordo con gli Enti Locali presenti sul territorio al fine di garantire la partecipazione degli stessi all'organizzazione dei servizi connessi alle funzioni e ai compiti attribuiti alle Province medesime ed ampliare l'offerta di servizi agli utenti in relazione a specifici bisogni locali, con particolare riguardo alle fasce deboli;

VISTE le seguenti norme:

- a) la L. 104/92 che all'art. 8 prevede tra i diversi interventi a favore dei portatori di handicap, anche quelli atti a favorire la piena integrazione nel mondo del lavoro;
- b) la L. 68/99 che in particolare all'art. 6 comma 1 stabilisce che gli uffici competenti operino in raccordo con i servizi sociali, sanitari, educativi e formativi del territorio per la programmazione di interventi atti a favorire l'inserimento dei soggetti disabili;
- c) la L. 328/00 che prevede per realizzare la piena integrazione delle persone disabili, nell'ambito della vita familiare e sociale, nonché nei percorsi dell'istruzione scolastica o professionale e del lavoro, che i servizi sociali, d'intesa con gli operatori sanitari delle A.S.L., predispongano un progetto individuale;

CONSIDERATO che il C.I.S.S.A. , con il proprio servizio SIL, opera da anni in attività finalizzate all'inserimento al lavoro di soggetti con handicap;

CONSIDERATO inoltre che il Consorzio e il Centro per l'Impiego territoriale, a seguito della Convenzione in scadenza, stipulata nel 2002 con la Provincia di Torino, hanno attivato iniziative per la promozione dell'inserimento lavorativo delle persone con disabilità e che tali iniziative hanno permesso la sperimentazione e l'efficace applicazione di metodologie e procedure operative che possono essere ricondotte a quanto previsto e predisposto dalla L. 68/99 a proposito di "collocamento mirato";

TENUTO CONTO che i risultati sino ad ora ottenuti sono stati significativi in termini quantitativi e qualitativi;

RITENUTO opportuno rivedere il testo convenzionale di base prima di procedere a nuova stipula, in modo da assicurare, in armonia ed integrazione delle iniziative già intraprese, la continuità dei servizi di supporto al collocamento mirato;

DATO ATTO che lo schema di Convenzione allegato e parte integrante della presente deliberazione, è frutto di incontri tra la Provincia di Torino e i Consorzi

VISTO il parere di Regolarità Tecnica sulla proposta presentata (art. 49 D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267)

per le motivazioni di cui in premessa, con voti unanimi espressi in forma palese:

DELIBERA

1. di approvare lo schema di Convenzione con la Provincia di Torino, allegata e parte integrante della presente deliberazione, per il raccordo finalizzato a facilitare l'inserimento nel mondo del lavoro di persone disabili
2. Di dare mandato al Direttore del C.I.S.S.A., quale legale rappresentante del Consorzio, di approvare ogni altro atto successivo, riferito alla Convenzione allegata .
3. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva con separata ed unanime votazione, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

REGOLARITA' TECNICA (art. 49 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

Parere del Direttore del Consorzio: favorevole
(Carla NOVARESIO)

SCHEMA -- TIPO CONVENZIONE

CONVENZIONE TRA PROVINCIA DI TORINO, E CONSORZIO PER I SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI ***** di ***** (O COMUNITÀ MONTANA ***** di ***** O COMUNE DI *****) PER IL RACCORDO FINALIZZATO A FACILITARE L'INSERIMENTO NEL MONDO DEL LAVORO DI PERSONE CON DISABILITÀ.

L'anno duemilasette, addì ***** TRA

PROVINCIA DI TORINO, con sede in Via Maria Vittoria, 12 - Torino - C.F. 01907990012 - rappresentata ai fini della stipula della presente convenzione da *****

E

CONSORZIO PER I SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI ***** , con sede in ***** - C.F.

***** - rappresentato ai fini della stipula della presente convenzione da *****

(o COMUNITÀ' MONTANA ***** O COMUNE DI ***** , con sede in ***** - C.F. ***** - rappresentato ai fini della stipula della presente convenzione da *****)

PREMESSO CHE:

a) il decreto legislativo n. 469 del 23 dicembre 1997 ha riformato il sistema delle pubbliche funzioni in materia di mercato del lavoro, conferendo alle regioni e agli enti locali le funzioni ed i compiti relativi alle politiche attive del lavoro e dei servizi per l'impiego , a norma dell'art. 1 della Legge n. 59 del 15 marzo 1997;

b) la Regione Piemonte, nell'attuare il disposto del D.lgs- 469/97, con L.R. 14 dicembre 1998, n.41 ad oggetto "Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia del mercato del lavoro", attribuisce alle Province il compito di:

- costituire ed organizzare proprie strutture denominate "Centri per l'Impiego" al fine di erogare i servizi previsti dal comma 3 dell'art. 15;
- definire opportuni strumenti di raccordo con gli Enti Locali, singoli o associati, presenti sul territorio per garantire la partecipazione degli stessi all'organizzazione dei servizi ed all'ampliamento di servizi agli utenti in relazione a specifici bisogni locali, con particolare riguardo alle fasce deboli;

c) la Provincia di Torino, con Deliberazione C.P. n. 577-26975 del 24 marzo 1999, ha definito l'assetto dei rapporti tra Provincia e Comuni in materia di politiche del lavoro, approvando uno schema di convenzione tipo per l'integrazione delle politiche del lavoro e degli interventi locali per lo sviluppo, nel rispetto delle reciproche autonomie e prerogative, conformemente agli standard di qualità dei servizi di cui all'accordo nazionale del 16 dicembre 1999, adottato ai sensi dell'art. 9 comma 2 lettera e) del D.Lgs 28 agosto 1997 n. 281, ed alle ulteriori specificazioni che saranno definite dalla Regione Piemonte e dalla Provincia di Torino;

d) con D.G.P. del 24 marzo 1999 sono stati istituiti i Centri per l'Impiego della Provincia di Torino come definiti dalla D.G.R. n. 24-26752 del 01/03/1999, in applicazione della L.R. 41/98;

VISTE:

a) la Legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione e i diritti delle persone handicappate" che all'art. 8 prevede, tra i diversi interventi a favore delle persone con disabilità,

quelli atti a favorire la piena integrazione nel mondo del lavoro e la sua tutela;

b) la Legge 68/99, "Norme per il diritto al lavoro dei disabili", che in particolare all'art. 6 comma 1, stabilisce che gli "uffici competenti, in raccordo con i servizi sociali, sanitari, educativi e formativi del territorio, secondo le specifiche competenze loro attribuite", provvedono "alla programmazione, all'attuazione, alla verifica degli interventi volti a favorire l'inserimento dei soggetti, nonché all'avviamento lavorativo, alla tenuta delle liste, al rilascio delle convenzioni e all'attuazione del collocamento mirato";

c) la Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" che prevede - per realizzare la piena integrazione delle persone disabili di cui all'art. 3 della Legge 5 febbraio 1992, n.104 - nell'ambito della vita familiare e sociale, nonché nei percorsi dell'istruzione scolastica o professionale e del lavoro, che i servizi sociali, d'intesa con gli operatori sanitari delle A.S.L., predispongano un progetto individuale;

d) la legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 "Norme per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento" che specificamente prevede:

- all'art 3 comma 2 c), il "coordinamento ed integrazione con gli interventi sanitari, dell'istruzione, della giustizia minorile, nonché con le politiche attive della formazione, del lavoro, delle politiche migratorie, della casa, della sicurezza sociale e degli altri servizi sociali del territorio;

- all'art. 17 il "Piano di Zona" quale "strumento fondamentale e obbligatorio per la definizione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali del territorio di competenza.";

e) la Deliberazione del Consiglio provinciale del 10 febbraio 2004, prot. n. 323965/2003, che definisce gli "Indirizzi per la partecipazione della Provincia ai Piani di Zona (ex lege 328/00) dei Comuni associati del territorio provinciale"

f) la D.G.R. del 22 maggio 2006, n. 79-2953 "Legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1, art. 31 – Atto di indirizzo per regolamentare i rapporti tra gli Enti Pubblici e il Terzo Settore: approvazione"

CONSIDERATO CHE:

a) nel bacino territoriale facente capo al Centro per l'Impiego di **** opera il Consorzio per i servizi socio assistenziali ***** di ***** (o COMUNITÀ' MONTANA ***** di ***** o Comune di *****);

b) il medesimo Consorzio (o Comunità Montana o Comune) ha definito, nel tempo, criteri e procedure per la promozione dell'inserimento delle persone con disabilità in contesti lavorativi, attivandosi in particolare per la realizzazione di progetti individualizzati finalizzati all'integrazione lavorativa di soggetti con disabilità psico-fisica appartenenti alle categorie ex lege 68/99;

c) per svolgere tali attività il Consorzio (o Comunità Montana o Comune) ha progressivamente consolidato rapporti di collaborazione con la Provincia di Torino, in specifico con il Servizio Inserimento Lavorativo Disabili, con il Centro per l'Impiego di *** e con il Servizio Solidarietà Sociale;

d) il Consorzio per i servizi socio assistenziali ***** di ***** (o Comunità Montana ***** di ***** o Comune di *****) possiede le risorse e le competenze professionali e metodologiche per collaborare a un efficace servizio di accompagnamento e sostegno al collocamento mirato;

RITENUTO:

a) che i risultati sino ad ora ottenuti degli interventi e delle collaborazioni attivate siano significativi in termini quantitativi e qualitativi e che risulta pertanto opportuno proseguire il lavoro intrapreso al fine di continuare a dare risposta alle aspettative delle persone e delle imprese interessate;

b) che il principio del diritto al lavoro delle categorie protette debba essere assunto nell'ambito delle politiche attive del lavoro secondo una logica di connessione con i diversi interventi dell'azione educativa e riabilitativa, finalizzandoli all'obiettivo dell'integrazione sociale della persona disabile e collegando conseguentemente i percorsi di orientamento (scuola, servizi e formazione professionale) all'attività di inserimento lavorativo, che resta di competenza specifica del Servizio lavoro e dei Centri per l'Impiego della Provincia.

c) di dover pertanto formalizzare i rapporti tra la Provincia, ed il Consorzio per i servizi socio assistenziali ***** di ***** (o la Comunità Montana ***** di ***** o Comune di *****) per coordinare e integrare funzionalmente e progressivamente le iniziative e le attività in materia di inserimenti lavorativi dei disabili e i servizi di supporto e accompagnamento al lavoro, tenuto conto degli aspetti istituzionali di competenza;

VISTO:

lo schema di convenzione tipo approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n.***** del ***** , sulla cui base saranno ulteriormente precisati i livelli di collaborazione da attivarsi in relazione alle specifiche capacità organizzative ed alle risorse disponibili presenti sul territorio interessato;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE;

ART. 1

Oggetto e finalità

Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto. La presente convenzione definisce i rapporti tra la Provincia di Torino (di seguito chiamata Provincia), e il Consorzio per i servizi socio assistenziali ***** di ***** (di seguito chiamato Consorzio) (o la Comunità Montana ***** di ***** (di seguito chiamata Comunità Montana) (o il Comune di *****) allo scopo:

- di coordinare e integrare funzionalmente e progressivamente le iniziative e le attività in materia di inserimenti lavorativi dei soggetti di cui al successivo art. 5 e i servizi di supporto e accompagnamento al lavoro, come meglio specificati all'art. 7;
- di potenziare i servizi per il collocamento mirato delle persone disabili istituiti presso ogni Centro per l'Impiego;
- di applicare una metodologia per il collocamento mirato omogenea per tutto il territorio provinciale al fine di garantire certezza di diritti a tutti i cittadini interessati e di salvaguardare le esperienze e le metodologie sviluppate a livello locale.

Al fine di realizzare i principi del collocamento mirato fissati dalla legge 68/99, la Provincia e il Consorzio per i servizi socio assistenziali (o la Comunità Montana o il Comune di *****) operano in un quadro di strategia omogenea che tenda alla razionalizzazione, al potenziamento ed al superamento della frammentazione degli interventi in favore dell'inserimento lavorativo delle persone con disabilità.

Nell'attuazione degli interventi oggetto della presente convenzione, la Provincia ed il Consorzio (o la Comunità Montana o il Comune):

- operano nel pieno rispetto dei principi di pari opportunità di cui alla legge 10 aprile 1991 n.125;
- considerano gli indirizzi esplicitati nei Piani di Zona;
- attivano e promuovono la rete delle risorse nella logica di progetti che non si limitino a percorsi di inserimento lavorativo, ma operino nel quadro di un progetto di vita complessivo della persona interessata.

ART. 2

Titolarità, continuità, omogeneità degli interventi

Ferma restando la titolarità e la competenza della Provincia nella realizzazione dell'insieme dei percorsi finalizzati all'integrazione nel lavoro delle persone disabili, il Consorzio (o la Comunità Montana o il

Comune) collabora quale servizio di supporto con la Provincia (Servizio Inserimento Lavorativo Disabili e Centri per l'Impiego), al fine di assicurare la continuità dell'esperienza di promozione degli inserimenti lavorativi ed il collocamento mirato delle persone disabili definite all'art. 5 (*Modalità della presa in carico*), nel rispetto della centralità e certezza di riferimento del Centro per l'impiego per i lavoratori e per le imprese.

A garanzia di tale certezza e dell'omogeneità dei servizi su tutto il territorio, la Provincia, pur nella specificità delle esperienze e delle diverse metodologie di intervento sviluppate a livello locale, si riserva il compito di armonizzare le metodologie e gli strumenti operativi e di effettuare il monitoraggio e la verifica sistematica delle esperienze, secondo quanto previsto ai successivi artt. 4 e 10.

Il Consorzio (o la Comunità Montana o il Comune), nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, continuerà a promuovere e favorire percorsi socializzanti per persone disabili le cui prospettive di collocamento lavorativo non sono realizzabili: tali attività saranno organizzate e gestite senza oneri a carico della Provincia. La Provincia, nel rispetto della normativa richiamata in premessa, promuove l'evoluzione e lo sviluppo delle positive esperienze e metodologie messe in atto.

ART. 3

Ambiti di intervento territoriale e sede delle attività

Il Consorzio (o la Comunità Montana o il Comune), ferma restando la propria competenza territoriale, nell'ambito degli accordi definiti dalla presente convenzione interviene nel bacino di competenza del Centro l'Impiego di ***** concordando con lo stesso eventuali interventi in territori limitrofi.

Il Consorzio (o la Comunità Montana), di norma; prevederà che il personale assegnato alle attività di cui alla presente convenzione operi con riferimento ai servizi per il collocamento mirato del Centro per l'Impiego.

In ogni caso, per lo svolgimento delle attività previste in convenzione e per l'eventuale erogazione di servizi specialistici si potrà avvalere di proprie sedi o altre sedi senza oneri a carico della Provincia.

ART. 4

Risorse umane

Per le attività oggetto della presente Convenzione, il Consorzio (o la Comunità Montana o il Comune), impiegherà propri operatori con comprovata professionalità formatasi sulle tematiche dell'inserimento lavorativo delle persone disabili, allo scopo di fornire il supporto (orientativo/ educativo/ formativo) per il collocamento mirato.

Per potenziare la collaborazione, potrà essere prevista, ove possibile e su accordo tra le parti, la sperimentazione presso i CPI di uno "Servizio di mediazione per il lavoro" consistente nella gestione integrata di uno specifico sportello di accoglienza, orientamento, progettazione di percorsi e progetti individualizzati di inserimento lavorativo.

Inoltre, detto personale collaborerà con il Centro per l'Impiego e, in raccordo con la Commissione di accertamento dell'ASL, ai sensi dell'art. 4 della legge 104/92 e in ottemperanza alle indicazioni che verranno date in materia dalla Regione Piemonte e dal Comitato Tecnico Provinciale di cui all'art. 6 della legge 68/99; parteciperà ai lavori dei gruppi locali di supporto al Comitato tecnico che via via diverranno operanti a livello territoriale con l'obiettivo di facilitare l'elaborazione condivisa di un progetto di inserimento lavorativo ed alla proposta delle conseguenti modalità attuative.

La Provincia si impegna a sviluppare le competenze professionali del personale proprio o in convenzione impiegato per il collocamento mirato.

Al fine di soddisfare in misura adeguata ed omogenea le esigenze di supporto per il collocamento mirato che emergeranno nel bacino per l'impiego di riferimento, è facoltà della Provincia acquisire da altri soggetti idonei le collaborazioni necessarie per garantire alle imprese e ai cittadini interessati i servizi previsti dalle leggi in materia.

ART. 5

Modalità della presa in carico

Agli effetti della presente Convenzione il Consorzio (o la Comunità Montana o il Comune), sulla base di un programma di attività – rinnovabile ad esaurimento risorse - di cui all'art. 8, si impegna a prendere in carico i soggetti iscritti alla lista per il collocamento obbligatorio, per i quali, in relazione al grado di occupabilità, si prefiguri la necessità di un supporto al collocamento mirato, secondo gli standard di intervento definiti in via generale negli atti di indirizzo della Regione Piemonte.

Nello stesso programma di attività potranno essere previsti interventi di sostegno a progetti di inserimento che prevedono ancora fasi di approfondimento per periodi prolungati, atti a determinare l'effettiva occupabilità della persona con disabilità.

ART. 6

Attività a carico della Provincia, tramite il Servizio Inserimento Lavorativo Disabili e i Centri per l'Impiego, da effettuare in raccordo e collaborazione con i Consorzi.

Alla realizzazione delle attività sotto descritte concorreranno operatori dei servizi di supporto con i quali la Provincia ha attivato rapporti convenzionali o di collaborazione o protocolli d'intesa, fermo restando quanto definito nei programmi di attività concordati.

La Provincia, attraverso i servizi per il collocamento mirato operanti presso il Servizio Inserimento Lavorativo Disabili e i Centri per l'Impiego, provvederà alla piena applicazione della legge 68/99 e delle successive disposizioni applicative.

Per quanto riguarda le aziende, sulla base dei prospetti informativi pervenuti ciascun anno, il Servizio centrale e i Centri per l'Impiego avviano un processo di conoscenza approfondita del mercato e delle posizioni lavorative offerte dalle imprese a copertura delle quote d'obbligo; si procederà all'analisi delle mansioni finalizzata alla individuazione dei soggetti idonei a svolgerle e degli eventuali interventi formativi necessari; si attueranno gli interventi promozionali e le iniziative concordate con i C.P.I.

Per quanto riguarda gli iscritti, si effettuano gli approfondimenti conoscitivi finalizzati alla messa a fuoco di valori, propensioni, scelte individuali, e all'analisi delle esperienze pregresse per individuare le competenze presenti e quelle presumibilmente sviluppabili attraverso interventi formativi e di potenziamento delle motivazioni personali. Sulla base delle informazioni raccolte si definiscono i singoli progetti di inserimento mirato, da realizzarsi nell'ambito delle convenzioni previste dalla legge 68/99.

Il Consorzio (o la Comunità Montana o il Comune) parteciperà, collaborando attraverso i propri operatori, alla realizzazione delle attività di:

1. orientamento individuale, formativo e professionale ed allo sviluppo di competenze;
2. elaborazione di proposte formative e progetti di inserimento;
3. partecipazione e collaborazione ai Gruppi di lavoro locali di supporto al Comitato Tecnico;
4. gestione integrata dello "Sportello di mediazione al Lavoro" presso il CPI, ove previsti;
5. supporto all'integrazione lavorativa, sia in fase di tirocinio sia in fase di inserimento lavorativo, attraverso la metodologia specifica sviluppata dal Servizio e con le seguenti modalità indicative:
 - attività di sostegno ed accompagnamento "in situazione";
 - attività di reperimento risorse d'intesa con il CPI interessato;
 - collaborazione per l'individuazione di mansioni idonee e disponibili in azienda al fine di abbinarle alle reali capacità dei soggetti da inserire;
 - attività di mediazione nell'ambito dei contesti aziendali interessati;
6. partecipazione al monitoraggio e alla valutazione in itinere dell'attuazione del programma di attività.

ART. 7

Programma di attività

Le parti si impegnano a predisporre, con regolarità indicativamente annuale, un programma di attività - rinnovabile ad esaurimento risorse - per la realizzazione di quanto previsto nella presente convenzione, nel cui ambito siano definite:

- le tipologie di disabilità prese in carico;
- le azioni programmate;
- la quantità di interventi prevista per ogni azione.
- eventuali azioni innovative o sperimentali volte allo sviluppo/consolidamento della collaborazione o al potenziamento della rete territoriale;
- l'indicazione delle risorse previste.

Ciascun Ente si impegna a predisporre congiuntamente con la Provincia di Torino il programma di attività, comprendente gli elementi sopra elencati, che sarà oggetto di specifica approvazione da parte della Giunta Provinciale.

ART. 8

Integrazione e cooperazione interistituzionale

Per rendere effettiva ed efficace la cooperazione interistituzionale e l'integrazione dei servizi oggetto della presente convenzione, la Provincia e il Consorzio (o la Comunità Montana o il Comune) , fermi restando i compiti di supervisione, controllo e coordinamento in capo al Servizio Inserimento Lavorativo Disabili della Provincia, si impegnano:

- a) a condividere, per quanto di rispettiva competenza, le relative banche dati e materiali di documentazione, coordinando i flussi informativi nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati sensibili di cui alla legge 196/03 e successive modificazioni;
- b) ad adottare documentazione e procedure omogenee, in funzione degli obiettivi di qualità del servizio;
- c) a progettare congiuntamente l'organizzazione operativa di specifici interventi qualora coinvolgano le strutture e gli operatori dei due enti;
- d) ad individuare soluzioni organizzative e logistiche che facilitino il percorso di accesso del cliente/utente ai diversi servizi del Centro per l'Impiego e del Consorzio (o la Comunità Montana o del Comune), favorendo l'integrazione delle funzioni;
- e) a favorire la cooperazione tra operatori anche tramite programmi formativi e di aggiornamento comuni.

A tale scopo la Provincia si impegna, d'intesa con gli Enti interessati, a promuovere l'attivazione di percorsi di formazione interprofessionale che consentano uno sviluppo adeguato ed omogeneo delle competenze sia degli operatori dei servizi di supporto sia degli operatori dei centri per l'impiego. Tali corsi di formazione saranno organizzati senza oneri a carico dei Consorzi per i servizi socio assistenziali (o delle Comunità

Montane o dei Comuni).

La Provincia si impegna inoltre ad intraprendere nei confronti della Regione Piemonte le iniziative necessarie affinché vengano riconosciuti i crediti formativi per gli eventuali corsi attivati.

ART. 9

Oneri a carico della Provincia

Fermo restando che, per la realizzazione delle iniziative e degli interventi previsti dalla presente convenzione, le parti si attivano per il reperimento dei finanziamenti previsti da normative regionali, nazionali e comunitarie, la Provincia, subordinatamente alla presentazione del programma di attività di cui al precedente art. 7 ed agli impegni ivi definiti, si impegna a riconoscere al Consorzio (o alla Comunità Montana o al Comune) le risorse finanziarie concordate, per l'utilizzo di propri servizi.

L'ammontare delle risorse si determinerà secondo gli standard di intervento di cui al precedente art. 5,

sulla base di parametri medi di costo definiti in via generale negli atti di indirizzo della Regione Piemonte.

Nel caso di soggetti con disabilità che richiedano interventi prolungati, come definiti al precedente art. 5, la Provincia prevede, per le fasi di pre-inserimento lavorativo, di concorrere agli oneri sostenuti dai Consorzi, definendo con accordi specifici le parti economiche, nei limiti degli stanziamenti annuali assegnati.

Indicativamente alla fine febbraio di ogni anno il Consorzio (o la Comunità Montana o il Comune) presenterà un rapporto sulle attività svolte nel corso dell'annualità precedente.

Sono fatte salve modalità specifiche di rendicontazione delle attività connesse a finanziamenti non derivanti da risorse proprie della Provincia.

La Provincia si impegna a trasferire, a titolo di servizio corrispettivo a Consorzi, Comunità Montane e Comuni, previa adozione di specifico provvedimento con cui sono destinate ed impegnate a favore dello specifico Ente, le somme concordate. Ai fini dell'adozione dello specifico atto di impegno, il Consorzio o Comunità Montana o Comune dovrà comunicare preventivamente il relativo trattamento fiscale. La liquidazione delle somme pattuite avverrà dietro presentazione di documentazione fiscalmente rilevante compatibilmente con le esigenze imposte dalle norme in materia di Patto di Stabilità Interno.

ART. 10

Monitoraggio e verifica

La Provincia - nel quadro delle indicazioni della Commissione Provinciale per le politiche del Lavoro e delle linee operative concordate in sede di Comitato Tecnico - attraverso il Servizio Inserimento Lavorativo Disabili e i Centri per l'Impiego organizzerà periodici incontri, a diverso livello, per:

1) programmare di anno in anno le iniziative per l'attuazione di quanto previsto dalla presente convenzione;

2) prevedere, annualmente, a livello locale e provinciale, momenti di verifica con il Servizio Inserimento Lavorativo Disabili, i Centri per l'Impiego, Igi Enti gestori dei servizi socio-assistenziali, la formazione professionale, l'istruzione, i servizi sanitari per garantire la massima integrazione possibile tra le diverse misure di politica attiva del lavoro, in un'ottica di rete. Nei processi di verifica saranno regolarmente coinvolte le organizzazioni datoriali, sindacali e le associazioni rappresentative dei cittadini interessati;

3) fornire alle Associazioni di rappresentanza e di tutela delle persone con disabilità rapporti sistematici sull'andamento e sui risultati delle azioni di promozione del collocamento mirato;


ART. 11

Durata

La presente convenzione, che ha la durata di 5 anni, è rinnovabile previo accordo tra le parti.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO




CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Consorzio per quindici giorni consecutivi dal 06/05/2008, senza opposizione

il 29/05/2008



IL SEGRETARIO
Mauro Perasso



DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 30/04/2008

per scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione

X ai sensi dell'art. 134 c. 4 D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

il 30/04/2008



IL SEGRETARIO
Mauro Perasso

